

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP CHE OPTANO PER RESTARE NEL REGIME EX REG 543/2011 (VECCHIO REGIME) FINO ALLA DATA DI SCADENZA NATURALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI APPROVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI 2017/891 E 2017/892.**

**A seguito delle richieste di chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato 2017/891, è stato predisposto il presente documento nel quale sono contenute le risposte alle domande più ricorrenti sul periodo transitorio.**

*Articolo 80*

**Disposizioni transitorie**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:

a) continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;

b) essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o

c) essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

D1. Una OP con programma triennale o quadriennale che scade il 31/12/2017 può presentare la modifica per prolungarlo (entro il limite massimo dei 5 anni) e rimanere nel vecchio regime?

*R. Premesso che per tutti i programmi operativi in corso (non solo per quelli in scadenza) la scelta se restare nel vecchio regime (lett. a) deve essere comunicata alle Regioni entro il 20 ottobre 2017, tenuto conto che l'art. 80 del reg. (UE) 891/2017, in premessa, recita "Fatte salve le disposizioni dell'art.34", ovvero della possibilità di modificare anche la durata del programma operativo, quest'ultimo può essere modificato e proseguire col vecchio regime qualora si opti per la lettera a) dell'art.80(1) del reg. (UE) 2017/891. Le modifiche future apportate alle annualità che proseguono con il vecchio regime non comportano l'adeguamento del programma al nuovo regime.*

D2. Per il calcolo del VPC per le annualità 2018 e seguenti, sono di applicazione le nuove disposizioni regolamentari e ministeriali sul periodo di riferimento a prescindere dal regime scelto?

*R. Sì, il calcolo del VPC si deve basare sull'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo ed è da intendersi come approvato all'esito della deliberazione dell'assemblea dei soci.*

D3. Una OP che rimane nel vecchio regime continua ad applicare le regole della vecchia strategia nazionale e del DM 9084/2014?

*R. Considerato che:*

*- l'art. 80(1) del reg. 2017/891 consente di continuare ad attuare i programmi operativi fino alla loro scadenza, alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;*

- le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2011 sono state integrate e completate a livello nazionale con quanto disposto nell'allegato al DM 9084/2014 e che questo trova completamento nella Circolare ministeriale n.5796/2014;

- il DM 5927/2017 prevede, all'art. 30 comma 2 che "In deroga al comma 1, le disposizioni contenute nell'allegato allo stesso continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2017 per tutti i programmi operativi e, per quanto compatibili, alle annualità successive dei programmi che proseguono a norma dell'art. 80, par. 1, lettera a) del regolamento delegato.";

Si ritiene evidente che per i programmi operativi che proseguono ai sensi della lettera a) dell'art. 80(1) del reg (UE) n.543/2011, restano in applicazione le disposizioni contenute nella "vecchia normativa" (reg (UE) n.543/2011, DM 9084/2014, Circolare ministeriale n.5796/2014).

In particolare, si precisa che relativamente alla struttura del programma operativo, al suo contenuto, alle regole per la presentazione delle modifiche, nonché al rispetto delle condizioni di equilibrio, valgono le disposizioni stabilite nella vecchia normativa, anche con riferimento alla disciplina ambientale.

Ad esempio, i limiti di spesa imposti per il personale (40%), la predisposizione di un piano di autocontrollo e di riconversione, nonché l'attivazione della misura sulla ricerca e sperimentazione che sono contemplati nella nuova strategia, non trovano applicazione per le OP che proseguono col vecchio regime.

Gli interventi/azioni, compresi quelli previsti dalla Disciplina ambientale (DM 5460/2011 e sue ss.mm.e ii.), che non risultano più contenute nelle nuove disposizioni, possono continuare ad essere applicati dalle OP che scelgono di concludere il programma operativo con il vecchio regime (es. parte ambientale: gestione rifiuti; parte spese di produzione: diradamento manuale agrumi; parte crisi: acquisto celle per stoccaggio volumi).

Pertanto, tutti gli interventi finanziabili con i programmi operativi in corso continuano ad esserlo, a meno che la nuova strategia non ne ha previsto espressamente l'abrogazione per scelta nazionale, indipendentemente dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (es: mancata raccolta/raccolta in verde).

D4. Una OP che rimane nel vecchio regime può applicare le nuove indennità per i prodotti ritirati dal mercato?

R. La Commissione UE ha chiarito, con una nota interpretativa, che i nuovi importi di ritiro si applicano solo alle OP che transitano nel nuovo regime.